



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.D. 34S/16

C.S.A. 12/16

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

nelle persone dei Signori

Avv. Carlo ALBINI

Presidente e Estensore

Avv. Carlo CELANI

Componente

Avv. Sergio SMEDILE

Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo proposto dal signor Emidio Lozzi, socio dell'A.S.D. Lanzo Golf Club e tesserato F.I.G., avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale per la Lombardia, Avv. Amedeo Motta, del 15.12.2016 (PD. 34S/16).

**** *** ****

Il Primo Giudice con la decisione sopra indicata, ha comminato al signor Emidio Lozzi la sanzione disciplinare della ammonizione *“ai sensi dell'art. 17 e seguenti del Regolamento di Giustizia”*, perché *“precedeva sistematicamente i compagni di gioco senza attenderli”*, nel corso della gara *“Coppa Fashion”*, disputata sul campo del predetto Golf Club il 10.07.2016.

I motivi del reclamo si possono così riassumere:

Violazione del principio del contraddittorio; violazione del principio di legalità; insussistenza dell'accusa; nullità del provvedimento di incolpazione e fissazione dell'udienza.

All'udienza tenutasi il 10 gennaio 2017, davanti a questa Corte, sono intervenuti gli avv.ti Paolo Cardone e Cesare Perletti, difensori del reclamante, i quali riportandosi ai propri scritti, hanno insistito per l'accoglimento del reclamo, con conseguente annullamento della decisione impugnata.

La Procura Federale ha inviato a mezzo pec una memoria, con la quale viene richiesto il rigetto del reclamo, pervenuta la sera del 9.01.2017; memoria che la Corte ha ritenuto tardiva, in base al disposto dell'art. 47, 5° co., R.G.

** *** **

Il primo motivo di reclamo è fondato e va accolto.

Infatti, è stato promosso un giudizio disciplinare nei confronti del signor Lozzi, accusato di aver proditoriamente spostato il marchino della propria palla, avvicinandolo alla buca, sul green della buca 4/13, nel corso della gara sopra richiamata. Il Giudice, all'esito dell'istruttoria svolta, ha ritenuto "*non provato il comportamento illecito*"; aggiungendo però "*ad esclusione di un modo di giocare non consono del signor Lozzi*", sanzionandolo per questa presunta infrazione con la ammonizione; precisando che l'infrazione sarebbe consistita nell'aver il giocatore a bordo del proprio cart preceduto i compagni di gioco, senza attendere che gli stessi giocassero la propria palla.

E' di tutta evidenza che, qualora il Giudice nel corso dell'istruttoria, rilevi una qualche ulteriore infrazione commessa dall'inquisito, anziché comminargli direttamente una sanzione, debba contestargliela, rispettando il principio del contraddittorio e del diritto alla difesa (art. 6, co. 1 e 2, R.G.). Non essendo stata seguita tale procedura, la decisione non può che essere annullata.

Risultano pertanto assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.

Per quanto attiene il provvedimento di assoluzione per l'infrazione contestata al reclamante, osserva questa Corte che le ragioni siccome addotte dal Giudice per giustificarla, e cioè un generico riferimento ai documenti fotografici, prodotti dalla difesa del reclamante, della dichiarazione scritta dal giocatore Franco Cerghini datata 14.08.2016, mentre agli atti non risulta alcuna dichiarazione dei signori Gobbi e Corneglio; senza peraltro chiarire le ragioni per le quali sarebbero sufficienti

a scalzare l'esposto delle giocatrici Ruth Hodel e Marlies Baroni, che avevano denunciato l'illecito spostamento del marchino. Tuttavia non essendo stata impugnata questa parte della decisione, come prevede l'art. 47, 2° co., R.G., al riguardo si è indubbiamente formato il così detto giudicato interno; il che non consente un riesame del caso.

Ritiene inoltre questa Corte che per quanto attiene la presunta infrazione al comportamento di gioco rilevata e sanzionata dal primo Giudice, non sussistono i presupposti per rimettere gli atti alla Procura Federale, al fine di accertare una eventuale responsabilità del Lozzi. La sentenza va quindi annullata senza rinvio.

L'accoglimento del ricorso determina la restituzione della tassa versata.

PQM

la Corte Sportiva d'Appello, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 6, co. 1 e 2, 17, co. 2, e 47, co. 2, 5, 8 e 9, R.G., accoglie il reclamo proposto dal signor Emidio Lozzi e di conseguenza annulla la decisione del Giudice Sportivo Territoriale per la Lombardia del 15.12.2016 (P.D. 34S/2016).

Dispone la restituzione della tassa versata dal reclamante.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 10 gennaio 2017

Il Presidente estensore

